

Circolare n°4 del 14/07/2025 – D.Lgs. Correttivo in tema di Concordato Preventivo Biennale e adempimenti tributari

Gentili Clienti,

Il 12/06/2025 è stato emanato il D.Lgs. n. 81/2024, noto come “Correttivo bis”, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, Concordato Preventivo Biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Con la presente Circolare saranno riepilogati i principali cambiamenti che la riforma ha introdotto.

CORRETTIVO BIS	ARTICOLO
1. Determinazione dei coefficienti di redditività per i contribuenti in regime forfetario	Art.1
2. Divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali	Art.2
3. Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli	Art.3
4. Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica e per la disponibilità della dichiarazione precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA	Art.4
5. Sanzioni per termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria	Art.5
6. Semplificazione dei termini di versamento IVA per i forfetari che effettuano acquisti intracomunitari	Art.6
7. Abrogazione del Concordato per i soggetti che applicano il regime forfetario	Art.7
8. Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il Concordato	Art.8
9. Introduzione di ulteriori cause di esclusione e cessazione del Concordato	Art.9
10. Norma di interpretazione in materia di cause di esclusione e cessazione del Concordato	Art.10
11. Modifica del termine di adesione al Concordato	Art.11
12. Deduzione del costo del lavoro incrementale in caso di Concordato	Art.13
13. Introduzione di soglie per la proposta di Concordato elaborate nei confronti di soggetti con un elevato indice di affidabilità	Art.14
14. Modifiche alle cause di decadenza del Concordato	Art.15
15. Disposizioni in materia di contenzioso	Art.16

16. Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché al sistema sanzionatorio doganale	Art.17
17. Modifiche alle disposizioni sulla definizione agevolata	Art. 18
18. Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento	Art. 19
19. Modifica delle sanzioni per mancata o tardiva registrazione di atti	Art.20
20. Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione	Art.21
21. Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento	Art.22
22. Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato	Art.23

1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI REDDITIVITA' PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO

Rimangono invariati i coefficienti di redditività per i soggetti che applicano il regime forfetario previsto dalla Legge 190/2024 in attesa di una nuova rielaborazione sulla base dei nuovi codici ATECO 2025.

2. DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE VERSO CONSUMATORI FINALI

È stato previsto a titolo definitivo il divieto di emissione di fattura elettronica mediante SDI per le prestazioni (o cessioni) di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche.

3. TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLE RICARICHE DEI VEICOLI

Sono state introdotte specifiche disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni in tema di rilevazione dei corrispettivi per servizi di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, è impartita una sanzione del 70% dell'imposta in caso di omessa, tardiva, incompleta o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi.

È stata stabilita, inoltre, una sanzione di 100 euro (fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa, tardiva, incompleta o infedele trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

4. MODIFICA DEI TERMINI PER LA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA E PER LA DISPONIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA PER I CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

A partire dal 2026 le Certificazioni Uniche riguardanti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2026.

Tale proroga si riferisce anche ai redditi da provvigione con prestazioni non occasionali rientranti in uno dei seguenti rapporti: commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, commercio, procacciamento d'affari.

A partire dal 2026 la dichiarazione dei redditi precompilata verrà resa disponibile per i titolari di partita IVA entro il 20 maggio di ciascun anno.

5. SANZIONI PER IL TERMINE DI INVIO AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Il MEF comunicherà, tramite apposito decreto, la scadenza finale per gli operatori tenuti all'invio dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione precompilata al Sistema Tessera Sanitaria.

6. SEMPLIFICAZIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO IVA PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO CHE EFFETTUANO ACQUISTI INTRACOMUNITARI

L'IVA dovuta dai soggetti che applicano il regime forfetario per operazioni intra UE o in *reverse charge*, non dovrà più essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma ogni tre mesi entro il 16 del mese successivo a quello del termine del trimestre. Le scadenze per i versamenti, suddivise nei quattro trimestri in cui sono eseguite le operazioni, sono le seguenti:

- 1° trimestre: versamento entro il 16 maggio;
- 2° trimestre: versamento entro il 20 agosto;
- 3° trimestre: versamento entro il 16 novembre;
- 4° trimestre: versamento entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

7. ABROGAZIONE DEL CONCORDATO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO

Dall'anno d'imposta 2025 l'istituto del Concordato Preventivo Biennale viene abrogato per i contribuenti che applicano il regime forfetario previsto dalla Legge 190/2024.

8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA OPZIONALE PER IL CONCORDATO

Per i Concordati riferiti al biennio 2025-2026 viene introdotto un limite di 85.000 euro all'eccedenza, calcolata tra il reddito Concordato e il reddito dichiarato nel precedente periodo di imposta, assoggettabile all'imposta sostitutiva del 10%, 12% e 15%.

Per la parte dell'eccedenza che supera gli 85.000 euro viene applicata:

- l'aliquota del 43% per i soggetti IRPEF;
- l'aliquota del 24% per i soggetti IRES.

Tale limite non è applicabile per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

9. INTRODUZIONE DI ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Viene escluso l'accesso al Concordato Preventivo ai soggetti che hanno dichiarato nel periodo d'imposta precedente redditi di lavoro autonomo e che contestualmente hanno partecipato ad associazioni, società tra professionisti o società tra avvocati (STP) che non abbiano aderito al Concordato.

Se tale condizione emerge nel corso di un periodo d'imposta di vigenza del Concordato tale regime impositivo cessa.

Le associazioni e l'STP sono escluse o cessano dal regime Concordato quando anche solo uno degli associati o dei soci, che dichiara redditi di lavoro autonomo non può più optare per tale istituto o cessa dallo stesso.

Tali disposizioni non sono applicabili per i soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo per il biennio 2024-2025 o prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

10. NORMA DI INTERPRETAZIONE IN MATERIA DI CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Viene introdotta una norma di interpretazione relativa alla causa di esclusione dal Concordato per le società o gli enti interessati da operazioni di fusione, scissione o conferimento negli anni a cui fa riferimento la proposta.

Si precisa che, nel caso di conferimento, tale causa si applica esclusivamente per l'assegnazione di un'azienda o di un ramo di azienda e non per il conferimento in denaro e/o di partecipazioni.

11. MODIFICA DEL TERMINE DI ADESIONE AL CONCORDATO

I termini per l'adesione sono prorogati di due mesi:

- per i contribuenti il cui anno di imposta coincide con l'anno solare la scadenza viene prorogata al 30 settembre 2025;
- per i contribuenti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare la scadenza è prorogata fino all'ultimo giorno del nono mese dalla chiusura dell'esercizio.

12. DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO INCREMENTALE IN CASO DI CONCORDATO

Viene integrata nell'elenco delle voci reddituali da rettificare per la determinazione del reddito imponibile, per i contribuenti che hanno aderito all'istituto del Concordato, la maxi-deduzione del costo del personale.

13. INTRODUZIONE DI SOGLIE PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO ELABORATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CON ELEVATO INDICE DI AFFIDABILITA'

Per i contribuenti con un elevato punteggio ISA, vengono introdotte delle soglie limite alla proposta del Concordato Preventivo Biennale. In particolare:

- per i soggetti che hanno ottenuto un indice di affidabilità pari a 10 nel periodo d'imposta precedente a quello della proposta, il reddito da Concordato non può eccedere il 10% del reddito dichiarato in tale periodo;
- per i soggetti che hanno ottenuto un indice di affidabilità superiore a 9 ma inferiore a 10 nel periodo d'imposta precedente a quello della proposta, il reddito da Concordato non può eccedere il 15% del reddito dichiarato in tale periodo;
- per i soggetti che hanno ottenuto un indice di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9 nel periodo d'imposta precedente a quello della proposta, il reddito da Concordato non può eccedere il 25% del reddito dichiarato in tale periodo.

Queste limitazioni non sono applicate se la proposta formulata secondo questi criteri dovesse risultare inferiore ai valori di riferimento settoriali.

Tale disposizione si applica anche per la determinazione della proposta del valore della produzione nette ai fini IRAP.

14. MODIFICHE ALLE CAUSE DI DECADENZA DEL CONCORDATO

Viene stabilito che la causa di decadenza del Concordato per omesso versamento delle somme dovute in seguito ad un controllo automatizzato dell'Agenzia delle Entrate si applica nel caso in cui il versamento non venga effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO

Sono state introdotte modifiche di natura integrativa e correttiva riguardanti il processo tributario.

In particolare:

- viene confermato l'obbligo, del difensore o della parte pubblica, di attestare la conformità degli atti e documenti del fascicolo telematico con il documento analogico da lui detenuto, dai processi notificati dal 02/09/2024;
- viene precisato che sia il Presidente a dare lettura del dispositivo al termine dell'udienza;
- viene chiarito che la restituzione delle somme versate in eccesso dal contribuente spetta anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
- viene stabilito che la messa in mora ai fini del giudizio di ottemperanza possa essere effettuata anche a mezzo di PEC.

Inoltre, viene estesa la possibilità di conciliare la lite per i processi pendenti di fronte alla Corte di Cassazione anche per i processi instaurati prima del 04/01/2024.

16. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE NONCHÉ AL SISTEMA SANZIONATORIO DOGANALE

La disposizione ha modificato le sanzioni doganali, si riportano i nuovi provvedimenti nella tabella seguente:

Oggetto	Illecito amministrativo	Contrabbando punibile con la sola multa	Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni	Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da 3 a 5 anni
Dazi Doganali	Fino a 10.000 euro	Dal 10.001 a 50.000 euro	Dal 50.001 al 100.000 euro	Da 100.001
Diritti di confine diversi dal dazio	Fino a 100.000 euro	Da 100.001 a 200.000 euro	Da 200.001 a 500.000	Da 500.001

17. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

È stata prevista la possibilità di beneficiare degli istituti di definizione agevolata, nei casi di annullamento parziale dell'atto, anche per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.

18. DISPOSIZIONI IN TEMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Viene sancita la facoltà di avvalersi degli istituti di definizione agevolata anche in caso di atto divenuto definitivo qualora, nei termini per la presentazione del ricorso, sia stato richiesto l'annullamento parziale dell'atto.

19. MODIFICA DELLE SANZIONI PER MANCATA O TARDIVA REGISTRAZIONE DI ATTI

Con la modifica introdotta è stata stabilita un valore minimo per la sanzione: 250 euro in caso di mancata registrazione e 150 euro in caso di registrazione tardiva di atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro. Tale sanzione è applicata in maniera fissa anche nei casi in cui non è dovuta nessuna imposta.

20. ADEGUAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Sono chiarite alcune incertezze relative all'applicazione dell'accertamento con adesione:

- l'ambito oggettivo dell'adesione non sia delimitato al recupero di crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento;
- l'esclusione di una seconda procedura di accertamento dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, di rettifica ovvero dell'atto di recupero, nel caso in cui l'adesione sia già stata proposta nelle more degli accessi fiscali, successivamente all'emissione dello schema di atto o le parti abbiano comunque avviato il procedimento di adesione di comune accordo;
- in caso di accertamento l'istanza per lo scomputo dal maggior imponibile fiscale delle perdite di periodo o pregresse va presentata congiuntamente alla comunicazione di adesione del verbale di constatazione;
- è prevista la possibilità di dare corso al procedimento di adesione di comune accordo anche per le altre imposte indirette.

21. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE E PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Viene stabilito che a decorrere dal 31/12/2025 la sospensione dei termini di cui al comma 1, art. 67 del D.L. 18/2020 non si applica agli atti autonomamente impugnabili emessi dall'Agenzia Entrate.

22. RECUPERO DELLE MISURE DI NATURA FISCALE CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

Viene stabilito che l'Agenzia delle Entrate provvede a notificare gli avvisi di accertamento e gli atti di recupero relativi a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione o di avvenuta violazione.

Tale termine di decadenza si applica:

- agli aiuti di Stato automatici, non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione;
- agli aiuti di Stato semiautomatici per i quali è previsto un provvedimento di concessione o autorizzazione ma il cui importo è determinato tramite la dichiarazione fiscale del beneficiario.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati